

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2012, n. 9

Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni e disposizioni transitorie

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, sono inseriti i seguenti commi:

“6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell'articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale ivi previsto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 febbraio 2012

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modificazioni e disposizioni transitorie

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 9

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 2 dicembre 2010, dove ha acquisito il n. 126 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tosato, Caner, Bassi, Ciambetti, Conte, Corazzari, Lazzarini, Cappon, Possamai, Bozza, Furlanetto e Finco;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Settima commissione consiliare;
- La Settima commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 24 novembre 2011;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Tosato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 7 febbraio 2012, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'obiettivo della proposta di legge è quello di semplificare le procedure amministrative per la realizzazione in zona sismica delle opere di modesta complessità strutturale, in quanto a dimensioni e semplicità di calcolo. Tali opere potrebbero potenzialmente risultare meno pericolose in caso di cedimento strutturale che dovesse presentarsi nel corso della vita del manufatto.

Ad ogni buon conto restano sempre e comunque vigenti le altre disposizioni che attengono alle verifiche e autorizzazioni che possono ritenersi sufficienti a garantire la sicurezza e la qualità del fabbricato, in particolare quelle che non ricadono nella competenza degli uffici regionali e che riguardano:

- il collaudo statico di cui al capitolo 9 delle Norme Tecniche del DM 14 gennaio 2008;
- i titoli abilitativi a costruire di cui al DPR n. 380 del 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e s.m.i. e della legge regionale n. 61 del 1985, Titolo V;
- le prescrizioni relative al calcolo strutturale di cui alle citate

NT 08 con deposito presso lo sportello unico comunale della relazione di calcolo e della descrizione grafica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e al DPR n. 380/2001, così come modificati dalla legge regionale n. 11 del 2001.

La presente legge, quindi, va ad integrare la legge regionale n. 27 del 2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” introducendo, all’articolo 66, il comma 6 bis che prevede una procedura semplificata per i manufatti di modesta complessità strutturale. Tali manufatti devono essere individuati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge regionale previo parere della Commissione sismica regionale; il medesimo comma prevede, inoltre, che le disposizioni del provvedimento di Giunta si applichino anche ai procedimenti non conclusi alla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 12 aprile 2011, ha espresso all’unanimità parere favorevole in merito alla nota ricognitiva degli impatti finanziari predisposta dall’ufficio Problemi finanziari e contestualmente parere contrario in merito alla scheda di analisi tecnico normativa evidenziati potenziali profili di illegittimità costituzionale in merito all’articolo 2 della proposta di legge esaminata. Tali profili di illegittimità sono stati quindi superati in sede di illustrazione in Settima Commissione emendando il testo del PDLR e sopprimendo in toto l’articolo 2 che prevedeva, per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, la non applicazione delle Norme Tecniche di Costruzione 2008 di cui al DM 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 24 novembre 2011 ha espresso all’unanimità (presenti per il Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania i Consiglieri Cenci, Bozza, Cappon e il Presidente Finco, per il Gruppo consiliare Popolo della Libertà i Consiglieri Conta e Teso, per il Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto i Consiglieri Azzalin, Fracasso e Puppato e per il Gruppo Italia dei Valori il Consigliere Franchetto) parere favorevole in ordine alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale, con alcune modifiche.

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’art. 66 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 66 – Procedure per la realizzazione degli interventi.

1. Nelle zone classificate sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati, ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.”, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, fermo restando l’obbligo di concessione edilizia, è tenuto a depositare presso il comune competente per territorio il progetto e la documentazione previsti dall’articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”.

2. Il comune competente per territorio rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito di cui al comma 1 e restituisce copia vistata degli elaborati.

3. *omissis*

4. Il deposito del progetto di cui al comma 1 costituisce altresì denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica.

5. Il comune trasmette sollecitamente, e comunque con frequenza non inferiore alla settimana, alla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e difesa del suolo i progetti di cui al comma 1.

6. In applicazione dell’articolo 20, comma primo della legge 10 dicembre 1981, n. 741, le strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo provvedono ad effettuare il controllo dei progetti anche con metodo a campione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con possibilità di avvalersi di figure professionali qualificate nel settore esterne all’amministrazione, rilasciando l’autorizzazione all’inizio dei lavori, o richiedendo l’integrazione di documentazione a tal fine necessaria, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei progetti e della relativa documentazione; decorso detto termine l’autorizzazione s’intende rilasciata, salvo che per le seguenti opere per le quali l’autorizzazione scritta all’inizio dei lavori è sempre necessaria:

- a) edifici d’interesse strategico;
- b) opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
- c) edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- d) lavori localizzati in “zona sismica 1”, di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modifiche ed integrazioni.

6 bis. Agli interventi nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati ai sensi della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando le funzioni esercitate dai comuni ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni.

6 ter. Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all’articolo 67.

7. *omissis*

8. Per eventuali violazioni riscontrate dalle strutture regionali decentrate competenti in materia di lavori pubblici e difesa del suolo ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 64/1974, si applicano le procedure di cui al titolo terzo della legge stessa.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavori pubblici